

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- erronEA interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.

---

**Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione**

**(Causa T-605/21)**

(2021/C 471/74)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta dell'8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione <sup>(1)</sup>, con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM <sup>(2)</sup>, di commercializzare il granturco geneticamente modificato MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e le sue sottocombinazioni all'interno dell'Unione europea;
- adottare ogni altra misura ritenuta adeguata;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguatamente in considerazione, il potenziale impatto sull'espressione genetica dell'accumulo di geni in combinazione con l'esposizione alla siccità, e/o ha omesso di richiedere l'esecuzione di una valutazione adeguata in condizioni di siccità.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguatamente in considerazione, il potenziale impatto sull'espressione genetica dell'accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata in condizioni di applicazione reiterata e/o elevata di erbicidi.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguatamente in considerazione, il potenziale impatto, sulla composizione della pianta e sulle caratteristiche agronomiche, dell'accumulo di geni in combinazione con l'esposizione alla siccità e con le applicazioni di pesticidi.

---

<sup>(1)</sup> GU 2021, L 26, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).

---